

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Strasburgo) Caso AKKUM ed altri contro Turchia. Sentenza del 24 marzo 2005. Ricorso n° 21894/93. Violazione dell'articolo 38 paragrafo 1 a della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo (mancata collaborazione dello Stato per l'accertamento dei fatti da parte della Corte europea); Violazione dell'articolo 2 della Convenzione (diritto alla vita) quanto agli omicidi perpetrati contro tre membri della famiglia dei ricorrenti, per la mancanza di indagini effettive da parte delle autorità turche; violazione dell'art. 3 della Convenzione (proibizione della tortura); violazione dell'art. 13 della Convenzione (diritto ad un ricorso effettivo). Lo Stato turco deve versare 57 300 (EURO) per danno materiale oltre 81 100 EURO per danno morale ai ricorrenti ed eredi delle vittime uccise, oltre 20 000 EURO per spese legali.

(traduzione non ufficiale del comunicato stampa a cura della dott. Maria Luisa Schiavone)

Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Strasburgo) Caso AKKUM ed altri contro Turchia. Sentenza del 24 marzo 2005. Ricorso n° 21894/93.

La Corte dichiara, all'unanimità che:

_la Turchia non ha adempiuto all'obbligo ex Articolo 38§1(a) della Convenzione Europea dei Diritti Umani di fornire alla Corte Europea e alla Commissione Europea dei Diritti Umani gli strumenti necessari per metterle in condizione di accertare i fatti, nel presente caso;

_c'è stata violazione dell'Articolo 2 (diritto alla vita) della Convenzione, in considerazione dell'omicidio di tre familiari dei ricorrenti;

_c'è stata violazione dell'Articolo 2, data la mancata conduzione da parte delle autorità turche di un'effettiva indagine sulle uccisioni;

_c'è stata violazione dell'Articolo 3 (divieto di trattamenti degradanti) riguardo al ricorrente al cui figlio, già morto, sono state amputate le orecchie;

_c'è stata violazione dell'Articolo 13 (diritto a un ricorso effettivo);

_non è necessario verificare se esista una prassi dell'infrazione degli Articoli 2 e 13 da parte delle autorità turche;

_non è necessario verificare se c'è stata violazione dell'Articolo 14 (divieto di discriminazione) e dell'Articolo 18 (limite all'applicazione delle restrizioni ai diritti);

_c'è stata violazione dell'Articolo 1 del Protocollo N.1 (protezione della proprietà), data l'uccisione di un cavallo e di un cane di proprietà del figlio di uno dei ricorrenti;

_non c'è stata violazione dell'Articolo 1 del Protocollo N.1 riguardo l'uccisione del bestiame di proprietà degli abitanti del villaggio locale.

In applicazione dell'Articolo 41 (equa soddisfazione), la Corte ha assegnato a Rabia Karacoğ, per danno materiale, un indennizzo di 57.300 EURO, che costei dovrà custodire per la moglie e la prole di suo figlio, Dervi_Caracoğ. La Corte ha assegnato 81.100 EURO per danno morale ai tre ricorrenti e agli eredi dei loro familiari deceduti e 20.000 EURO ai ricorrenti unitamente per spese legali, meno 3.000 EURO già percepite per il gratuito patrocinio. (La sentenza è disponibile solo in inglese).

1. Fatti principali

I ricorrenti, Zulfu Akkum, Huseyin Akan e Rabia Karacoğ, sono tutti e tre cittadini turchi di origine curda, nati rispettivamente nel 1944, 1928 e 1930. Sono il padre, il fratello e la madre di Mehmet Akkum, Mehmet Akan e Dervi_Karacoğ, i quali furono uccisi – all'età, rispettivamente, di 29, 70 e 33 anni – il 10 novembre 1992.

Nessuno contesta che ebbe luogo un'operazione militare nel distretto di Dicle, presso Diyarbakir, il 10 novembre 1992, e che Derviş Karakoç, Mehmet Akan et Mehmet Akkum furono ritrovati morti dopo l'operazione e che erano state amputate le orecchie a Mehmet Akkum.

Rabia Karakoç asserì che Dervi_Karakoç venne freddato da un colpo sparato a bruciapelo il 10 novembre 1992 ad opera di soldati, che uccisero anche il suo cavallo e il suo cane. Zulfu Akkum e Huseyin Akan dichiararono che Mehmet Akkum e Mehmet Akan erano stati visti vivi per l'ultima volta sul versante di una montagna insieme ad un gran numero di soldati e che erano stati successivamente uccisi da membri delle forze di sicurezza. Zulfu Akkum e Huseyin Akan dichiararono inoltre che durante l'operazione furono uccise 89 pecore.

Il Governo turco negò che i soldati fossero responsabili dell'uccisione di Dervi_Karakoç ed affermò che Mehmet Akkum e Mehmet Akan erano stati uccisi in uno scontro a fuoco tra soldati e membri del Partito Curdo dei Lavoratori (PKK) e che non era possibile accertare chi avesse realmente sparato loro.

2. Procedura e composizione della Corte

Il ricorso venne presentato alla Commissione Europea dei Diritti Umani il 4 maggio 1993 e si tenne un'udienza a Strasburgo il 18 ottobre 1994. Il ricorso fu dichiarato ricevibile il 5 marzo 1996.

Una delegazione della Commissione raccolse le testimonianze orali relative al caso, ad Ankara, nel marzo 1997, ed il caso venne trasmesso alla Corte l'1 novembre 1999.

La sentenza fu resa da una Camera di sette giudici, nella seguente composizione:

Christos Rozakis (greco), Presidente,
Loukis Loucaides (cipriota),
Peer Lorenzen (danese),
Nina **Vajić** (croata),
Snejana Botoucharova (bulgara),
Anatoli Kovler (russo),
Feyyaz Golcuklu (Turco), giudici,

ed, inoltre, Soren Nielsen, cancelliere.

3. Riassunto della sentenza

Doglianze

I ricorrenti asserivano che i loro familiari furono uccisi illegalmente dalle forze di sicurezza e che le autorità non svolsero un'adeguata indagine sulle uccisioni. Zulfu Akkum, inoltre, afferma che a suo figlio, già morto, erano state amputate le orecchie, spiegando che la mutilazione di un corpo era offensiva per un Musulmano come lui che dovette seppellire un cadavere non integro, amputato. I ricorrenti lamentavano inoltre l'uccisione, da parte dei soldati, di un cavallo, di un cane e di capi di bestiame.

I ricorrenti sostenevano che la conduzione di indagini inadeguate sulle uccisioni di persone nel sud-est della Turchia, dove si presumevano coinvolti agenti di Stato, nonché il mancato processo dei responsabili costituivano una prassi abituale. I ricorrenti lamentavano inoltre il fatto che sia loro che i propri familiari deceduti erano stati oggetto di discriminazione sulla base della loro origine curda.

Essi invocavano gli Articoli 2 (diritto alla vita), 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti), 13 (diritto ad un ricorso effettivo), 14 (divieto di discriminazione), 18 (limite all'applicazione delle restrizioni ai diritti) così come l'Articolo 1 del Protocollo N.1 (protezione della proprietà).

Decisione della Corte

Accertamento dei fatti

La Corte Europea dei Diritti Umani deplora l'assenza di un'accurata indagine giudiziaria interna sul caso e stigmatizza che il Governo turco aveva tenuto segreti dei documenti chiave – in particolare il piano delle operazioni dell'8 novembre 1992 ed il "rapporto finale/rapporto dettagliato sulle operazioni" – i quali erano indispensabili per un corretto e completo accertamento dei fatti. I rapporti dell'11 novembre che sono stati resi disponibili erano pieni di omissioni e contraddizioni, e le informazioni fornite dagli agenti statali e relative ai fatti in questione erano contraddittorie e, per lo meno per quanto concerne le affermazioni fatte da un certo numero di quegli agenti, non potevano essere considerate attendibili.

In mancanza, pertanto, di qualsiasi spiegazione, tanto meno di una che fosse soddisfacente, e considerando la valutazione data delle testimonianze scritte e delle testimonianze orali fornite dagli altri testimoni, la Corte ritiene che la situazione giustificava la conclusione della piena fondatezza delle allegazioni fatte da Rabia Karacoç. La Corte, quindi, ritiene accertato che Dervi_Karacoç, il suo cavallo e il suo cane furono uccisi dai soldati nelle circostanze descritte da Rabia Karacoç.

Riguardo all'uccisione di Mehmet Akkum e Mehmet Akan, la Corte considera legittimo tracciare un parallelo tra la situazione dei detenuti politici, - della cui condizione di salute lo Stato era ritenuto responsabile, e la situazione di persone trovate ferite o morte in una zona di controllo esclusivo delle autorità statali. In entrambe le situazioni, le informazioni sui fatti erano totalmente, o in larga misura, sotto il controllo esclusivo delle autorità. La Corte, pertanto, ritiene necessario che, nel caso in cui la mancata rivelazione da parte del Governo di documenti cruciali in suo possesso impediva alla Corte di accertare i fatti, il Governo spiegasse in via conclusiva perché i documenti in questione non potevano servire ad avvalorare le imputazioni fatte dai ricorrenti oppure fornisse una spiegazione soddisfacente e convincente su come si erano svolti i fatti. In mancanza dell'una o dell'altra spiegazione sarebbe emersa una violazione ex Articolo 2 e/o Articolo 3.

La Corte constata che il Governo turco non ha addotto alcun argomento dal quale si poteva dedurre che i documenti da esso tenuti segreti non contenevano informazioni che erano in rapporto con le doglianze dei ricorrenti.

La Corte conclude inoltre che non era stata condotta alcuna significativa indagine interna atta, in primo luogo, a stabilire i veri fatti concernenti l'uccisione di Mehmet Akkum e Mehmet Akan e la mutilazione del cadavere di Mehmet Akkum ed, in secondo luogo, a condurre all'identificazione e alla punizione dei responsabili. Il Governo turco non ha dunque fornito spiegazioni né sull'uccisione di Mehmet Akkum e Mehmet Akan né sulla mutilazione del corpo di Mehmet Akkum.

Articolo 38

La Corte sottolinea che era di estrema importanza per il funzionamento effettivo del sistema di ricorso individuale istituito dall'Articolo 34 della Convenzione che gli Stati fornissero tutti gli strumenti necessari per consentire un appropriato ed efficace esame dei ricorsi. Ineriva a procedimenti relativi a controversie in cui un individuo attore accusava agenti statali della violazione dei suoi diritti in base alla Convenzione il fatto che, in certi casi, solamente il Governo convenuto aveva accesso ad informazioni atte ad avvalorare o a confutare quelle imputazioni. Una mancata presentazione, da parte governativa, di simili informazioni in suo possesso senza fornire una spiegazione soddisfacente non solo poteva determinare conclusioni a favore della piena fondatezza delle allegazioni del ricorrente, ma poteva anche ripercuotersi negativamente sul grado di conformità di uno Stato convenuto ai suoi obblighi ex Articolo 38§1(a) della Convenzione.

La Corte constata che il Governo turco non ha presentato affatto, tra altri documenti chiave, una copia di un "rapporto finale/rapporto operativo dettagliato" o del Piano Operativo Sancak-1, redatto l'8 novembre 1992. Né ha fornito una spiegazione per tale omissione.

La Corte, pertanto, ritiene che la Turchia è venuta meno al suo obbligo ex Articolo 38§1(a) di fornire tutti gli strumenti necessari alla Commissione ed alla Corte per il loro compito di accertamento dei fatti.

Articolo 2

Una volta stabilito che Dervi_Karacoç fu ucciso da soldati il 10 novembre 1992 e che il Governo turco non ha fornito alcuna spiegazione in merito all'uccisione di Mehmet Akkum e Mehmet Akan, la Corte conclude che c'è stata violazione dell'Articolo 2 per l'uccisione di tutti e tre gli uomini.

Date le proprie constatazioni sulla violazione dell'Articolo 2, la Corte non ritiene necessario arrivare ad alcuna conclusione separata sulla presunta mancanza di responsabilità nella pianificazione e nel controllo dell'operazione.

La Corte conclude anche che le autorità nazionali sono venute meno all'obbligo di svolgere un'adeguata ed efficace indagine relativamente all'uccisione dei tre familiari dei ricorrenti, in ulteriore violazione dell'Articolo 2.

Articolo 3

La Corte non ha dubbi sul fatto che la sofferenza inflitta al signor Akkum come conseguenza della mutilazione del corpo del figlio equivaleva ad un trattamento degradante contrario all'Articolo 3. Si è avuta, quindi, violazione dell'Articolo 3 per quanto riguardava Zulfu Akkum.

Articolo 13

La Corte ricorda che nessuna indagine svolta poteva considerarsi condotta in conformità all'Articolo 13. Ai ricorrenti è dunque stato negato un ricorso effettivo per la morte dei loro familiari e per la mutilazione del cadavere di Mehmet Akkum, ed in tal modo è stato negato loro l'accesso a qualsiasi altro ricorso disponibile, compresa una richiesta di indennizzo. Di conseguenza, è stato violato l'Articolo 13.

Date le proprie conclusioni in merito agli Articoli 2 e 13, la Corte non ritiene necessario determinare se il non rendere disponibili ricorsi effettivi fosse una prassi per le autorità turche.

Articolo 14

Date le proprie conclusioni sulla violazione degli Articoli 2 e 13, la Corte non ritiene necessario considerare le medesime doglianze anche in riferimento all'Articolo 14.

Articolo 18

Date le suddette conclusioni, la Corte non ritiene necessario esaminare a parte la doglianza sollevata sulla base dell'Articolo 18.

Articolo 1 del Protocollo N.1

La Corte ricorda di aver accertato il fatto che i soldati avevano ucciso il cane e il cavallo di Dervi_Karacoç. Considerando che l'uccisione del cavallo e del cane costituiva un'interferenza ingiustificata nel diritto del signor Karacoç al rispetto dei propri beni, la Corte conclude che c'è stata violazione dell'Articolo 1 del Protocollo N.1.

Circa l'uccisione del bestiame, la Corte osserva che Mehmet Akkum e Mehmet Akan stavano pascolando gli animali di proprietà degli abitanti del villaggio di Kur_unlu, che vennero trovati morti nella zona dell'operazione. La Corte, comunque, constata che i ricorrenti non hanno presentato alcuna prova sul numero di animali di loro appartenenza uccisi e che essa non è stata in grado di stabilire le circostanze in cui furono uccisi. Date le circostanze, la Corte non ritiene accertato che, da quel punto di vista, si sia avuta una violazione.